



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 22 aprile 2002
Rif. P/CR.c/

CIRCOLARE N° 161

OGGETTO: Legittimità tariffe professionali - Inderogabilità tariffa dei geologi: Circolari del C.N. n° 39 del 16.05.1989; n° 54 del 26.09.1996; n° 71 dell'11.03.1997

Questo Consiglio Nazionale,

- vista la giurisprudenza interna e comunitaria in materia di tariffe professionali;
- esaminate in particolare:
 1. la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18.06.1998 resa nella causa C-35/96, concernente la tariffa degli spedizionieri doganali non sottoposta, però, all'epoca, a procedimento di approvazione da parte del competente Ministero;
 2. la sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione I, 28.01.2000, n° 466, confermativa, in materia di tariffe professionali, dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza di cui sopra;
 3. la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II, del 26.01.2000, n° 863, ove, nel riconoscere validità al patto in deroga ai minimi tariffari stipulato tra le parti, si stabilisce che "*i minimi tariffari sono dettati nell'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali che può essere adeguatamente tutelato in sede disciplinare*";
 4. la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III^a, del 9.01.2001, n° 247, ove si ribadisce, in più passaggi, il principio dell'inderogabilità delle tariffe e la rilevanza disciplinare della violazione dei minimi;
 5. la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 1° ottobre 2001, n° 5193, ove, nel considerare legittima la clausola di un bando di gara che preveda, tra gli elementi di valutazione ai fini dell'aggiudicazione, quello del prezzo più basso, si ribadisce che detta clausola non deve essere violativa di altre statuizioni normative (quali, appunto, quelle sull'inderogabilità dei minimi);
 6. la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19.02.2002 resa nella causa n° C-35/99, che ha riconosciuto la legittimità delle tariffe professionali degli avvocati, poiché emanate mediante decreto ministeriale e, quindi, a tutela dell'interesse pubblico;

- rilevato che dal contesto giurisprudenziale sopra delineato risulta confermata la legittimità delle tariffe professionali, il carattere inderogabile delle stesse, nonché la rilevanza disciplinare della violazione dei minimi;
- esaminata, altresì, la Risoluzione del Parlamento Europeo del 5.04.2001, n° B 5-0247/2001 ove si conferma la legittimità per ciascun Stato membro di stabilire *“tariffe obbligatorie tenendo conto dell'interesse generale”*, anche *“al fine di assicurare ai cittadini servizi di alta qualità e di creare relazioni di fiducia tra i liberi professionisti e i loro clienti”*;
- considerato che la tariffa dei geologi viene approvata, ai sensi dell'art. 17 della legge 25.07.1966, n° 616, *“con decreto del Ministero dell'Industria, l'Artigianato ed il Commercio (ndr. oggi Ministero delle Attività Produttive), su proposta del Consiglio Nazionale dei Geologi”* e che, quindi - in analogia alle tariffe di altre categorie professionali quali, ad esempio, quella degli avvocati - la tariffa viene proposta dal Consiglio Nazionale al competente Ministero per l'approvazione, tenuto conto degli interessi generali, nonché degli interessi degli utenti a cui i servizi professionali geologici sono prestati;
- in considerazione di quanto disposto da questo stesso Consiglio in materia di tariffe professionali in precedenti circolari (circolare n° 39 del 16.05.1989; circolare n° 54 del 26.09.1996; circolare n° 71 dell'11.03.1997).

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato questo Consiglio Nazionale ritiene che la tariffa professionale dei geologi è pienamente legittima, anche alla luce della normativa e giurisprudenza comunitaria.

Ne consegue il carattere inderogabile dei minimi della tariffa professionale dei geologi, così come stabilito con circolare n° 39 del 16.05.1989, e la conseguente rilevanza disciplinare della violazione dei minimi.



IL PRESIDENTE

Pietro Antonio De Paola